




Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

## **INDICAZIONI RELATIVE ALLA FISSAZIONE E ALLA TRATTAZIONE DELLE UDIENZE**

In relazione alla misura della *"adozione di linee guida vincolanti per la fissazione e la trattazione delle udienze"* che l'art. 83, comma 7 lett. d) del D.L. n. 18/2020 rimette ai dirigenti degli uffici giudiziari *"per assicurare le finalità di cui al comma 6"* della norma predetta, ed in considerazione della *ratio* della normativa citata che è quella di evitare ogni possibile forma di contatto onde limitare la possibilità di contagio, si raccomanda ai dirigenti quanto segue:

**a)** di promuovere, nel periodo della sospensione dei termini (fino all'11/5/2020), per la trattazione dei ricorsi dichiarati urgenti che non possono essere differiti perchè la ritardata trattazione può produrre grave pregiudizio alle parti, ai sensi dell'art. 83, comma 3, del D.L. n. 18/2020, e per la trattazione delle udienze cautelari, e, dal 12 maggio 2020, anche per la trattazione ordinaria dei ricorsi che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori e dalle parti, lo svolgimento mediante collegamenti da remoto, ai sensi del comma 7, lett. f) dell'art. 83 cit., tramite gli applicativi messi a disposizione dal Ministero dell'economia e finanze nel decreto in corso di emanazione, sentito questo Consiglio di Presidenza della Giustizia tributaria. Occorre ribadire che lo svolgimento dell'udienza da remoto deve in ogni caso avvenire con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione delle parti. Prima dell'udienza il giudice deve comunicare ai procuratori delle parti giorno, ora e modalità di collegamento nonché termine alle parti per comunicare all'Ufficio indirizzo digitale di collegamento e dichiarazione di adesione appositamente predisposta. All'udienza il giudice dà atto a verbale delle modalità con cui si accerta dell'identità dei soggetti partecipanti e, ove trattasi di parti, della loro libera volontà. Di tutte le ulteriori operazioni deve darsi dato atto nel processo verbale;

**b)** di promuovere la stipula di protocolli con i Consigli dell'ordine degli avvocati locali e con gli Ordini del Commercialisti ed esperti contabili o di adottare misure compatibili con i protocolli già adottati per la giurisdizione civile, sì da individuare modalità condivise di partecipazione da remoto di tutti i soggetti del processo, onde favorire prassi uniformi sul territorio nazionale; si offre in allegato un protocollo relativo alle udienze da remoto (lett. f) nonché alle udienze a trattazione scritta - che si potrebbe usare per



le camerali (lett. h), con riguardo al quale si precisa che si tratta di uno strumento che fornisce mere indicazioni operative con finalità di organizzazione delle attività giurisdizionali e che non limita in alcun modo l'interpretazione delle norme, rimessa ai magistrati;

c) di prevedere che anche le camere di consiglio, quale logica prosecuzione delle udienze pubbliche o camerali - anche ove non immediatamente successive alle stesse ed anche se precedute dal deposito di scritti difensivi - si svolgano da remoto, mediante l'utilizzazione degli applicativi messi a disposizione dal Ministero dell'Economia e Finanze, ferma la necessità di garantire la segretezza della camera di consiglio e di evitare la visibilità della stessa da parte di terzi;

d) per la "*dichiarazione di urgenza*", in relazione ai procedimenti tributari "*la cui ritardata trattazione può produrre grave pregiudizio alle parti*" ex art. 83, comma 3 lett. a) ultima parte, si invitano i Presidenti a valutare la gravità del pregiudizio tenendo conto della necessità di contemperare l'interesse delle parti, in relazione al danno specificamente rappresentato, e quello della salvaguardia del bene primario della salute pubblica con riferimento a tutti i soggetti la cui attività si renda necessaria per la trattazione del procedimento; fermo restando che, per tutti i procedimenti indicati nell'art. 83, comma 3 lett. a) ed anche nel caso in cui intervenga la dichiarazione di urgenza ad opera dei soggetti a ciò deputati, potrà essere valutato il rinvio ove, siano le parti a richiederlo. I procedimenti cautelari dovrebbero essere considerati urgenti qualora la parte lo richieda;

e) di valutare la possibilità di favorire, per il periodo dal 12 maggio 2020 al 30 giugno 2020, la trattazione dei ricorsi in cui non è stata presentata istanza di pubblica udienza e di valutare la possibilità di consentire comunque la trattazione dei ricorsi, ove la parte ricorrente lo chieda, rinunciando alla pubblica udienza o ai termini processuali di costituzione o di deposito delle memorie;



## PROTOCOLLO DI INTESA

Per lo svolgimento delle udienze cautelari, camerali senza partecipazione delle parti, e pubbliche con partecipazione delle parti mediante videoconferenza nella Commissione Tributaria Provinciale / Regionale di \_\_\_\_\_ (art. 83, commi 7 e 21, D.L. 17 marzo 2020 n. 18)

Con il presente protocollo di intesa, dovendosi garantire il contemperamento tra le esigenze di distanziamento sociale determinate dalla emergenza sanitaria e la tutela del diritto di accesso alla Giustizia, si intende disciplinare il funzionamento della attività della Commissione Tributaria Provinciale/Regionale di \_\_\_\_\_ per la durata del periodo emergenziale, dando a tal fine concreta attuazione allo strumento della udienza/riunione “da remoto” appositamente introdotta dall’art. 83 del D.L. 17 marzo 2020 n. 18, recante “nuove misure urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti in materia di giustizia civile, penale, tributaria e militare”.

Il comma 7 dell’art. 83 prevede infatti, alla lett. f), lo “svolgimento delle udienze (...) che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori e dalle parti mediante collegamenti da remoto individuati e regolati con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia. Lo svolgimento dell’udienza deve in ogni caso avvenire con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l’effettiva partecipazione delle parti. Prima dell’udienza il giudice fa comunicare ai procuratori delle parti e al pubblico ministero, se è prevista la sua partecipazione, giorno, ora e modalità di collegamento. All’udienza il giudice dà atto a verbale delle modalità con cui si accerta dell’identità dei soggetti partecipanti e, ove trattasi di parti, della loro libera volontà. Di tutte le ulteriori operazioni è dato atto nel processo verbale”.

Il comma 21 dello stesso articolo 83 prevede che “le disposizioni del presente articolo, in quanto compatibili, si applicano altresì ai procedimenti relativi alle Commissioni Tributarie”.

Le sopra richiamate disposizioni normative sono destinate, per quanto previsto alla actualità, ad operare esclusivamente per il periodo dell’emergenza sanitaria COVID-19. In particolare, le disposizioni processuali di salvaguardia della salute pubblica si applicano: fino all’11/5/2020 (termine individuato a seguito della proroga disposta con l’art. 36 D.L. 23/2020), quanto ai procedimenti considerati urgenti ai sensi dell’art. 83 comma 3 D.L. 18/2020; fino al 30 giugno 2020, quanto ai procedimenti cautelari ed ai restanti procedimenti.

Nel periodo emergenziale è doveroso, per un verso contrastare l'emergenza epidemiologica COVID-19 e contenerne gli effetti negativi sullo svolgimento dell’attività giudiziaria, evitando la propagazione del contagio; per altro verso si impone di garantire la tutela dei diritti delle parti processuali in un settore giurisdizionale, come quello tributario, nel quale sono coinvolti i contribuenti, privati ed imprese, le amministrazioni finanziarie e gli altri enti impositori. In tale ottica di contemperamento delle multiple esigenze, è opportuno e ragionevole predisporre e dotare tutte le parti del processo di strumenti di collegamento da remoto per favorire le sessioni in conferenza tra i Giudici del Collegio giudicante, favorire la trattazione, anche orale, delle cause urgenti come individuate dalla normazione, favorire infine la partecipazione attiva,

anche orale, delle parti, sia per le istanze cautelari che ove presentino istanza di pubblica udienza ai sensi dell'art. 33 D. Lgs. 546/92.

Il presente protocollo si propone di regolamentare la trattazione delle udienze "da remoto" nel periodo, straordinario ed eccezionale, dell'emergenza sanitaria di cui alla delibera 31 gennaio 2020 del Consiglio dei Ministri, al fine di attuare le finalità della normativa emergenziale.

Nella redazione del presente protocollo si tiene conto delle Linee Guida specificamente deliberate dal Consiglio Di Presidenza della Giustizia Tributaria cui, per quanto qui non previsto, si rinvia.

I sottoscrittori del presente protocollo, nella loro rispettiva qualità e rappresentanza, concordano pertanto quanto segue:

1. le parti, per quanto di rispettiva competenza e responsabilità, si impegnano a dotarsi degli strumenti tecnici per lo svolgimento "da remoto" delle udienze avanti alla Commissione Tributaria Provinciale/ Regionale di \_\_\_\_\_, secondo le finalità e le condizioni di cui alle suindicate premesse; in particolare gli Ordini Professionali si impegnano a sostenere, agevolare e supportare i propri iscritti affinché essi siano sollecitamente posti in condizione di partecipare utilmente alle udienze da remoto;
2. la piattaforma informatica di collegamento da remoto e la necessaria strumentazione tecnica, indispensabili per le conferenze/udienze/riunioni da remoto, saranno indicati dal Ministero delle Finanze; le parti ed i loro rappresentanti partecipano alle riunioni da remoto tramite collegamento esterno, figurando quali "ospiti" (terminologia informatica);
3. le parti si impegnano, nel corso delle riunioni, al periodico controllo del funzionamento del collegamento "da remoto", ad assicurarsi che tutte le parti siano sempre presenti e connesse, e ad apportare eventualmente le modifiche alla strumentazione tecnica o alle modalità di svolgimento delle udienze che si rendessero necessarie per la piena attuazione delle suddette finalità;
4. il luogo da cui le parti si collegano è equiparato all'aula di udienza;
5. nella partecipazione alla udienza da remoto, le parti si impegnano al rispetto del decoro, della deontologia professionale, della riservatezza e di ogni altra norma di comportamento prevista per la normale udienza partecipata, consapevoli della maggiore responsabilità che l'emergenza impone;
6. per l'udienza cautelare, la udienza di trattazione ai sensi dell'art. 83 comma 3 D.L. 18/2020 in relazione a cui sia stata chiesta la audizione, e l'udienza comunque richiesta ai sensi dell'art. 33 D. Lgs. 546/92, almeno \_\_\_\_\_ giorni liberi prima dell'udienza, la Commissione Tributaria, con decreto del presidente del collegio, comunica alle parti, a mezzo PEC, l'orario in cui verrà attivato il collegamento per lo svolgimento dell'udienza "da remoto", nonché il recapito telefonico e l'indirizzo mail ordinario del segretario referente per il collegamento, la piattaforma di collegamento utilizzata ed il link/ID/password necessario per il collegamento; con lo stesso mezzo (PEC) le parti faranno pervenire, almeno \_\_\_\_\_ giorni prima della data prevista per il collegamento, al segretario, una comunicazione contenente:  
-la indicazione della Commissione Tributaria cui è rivolta la comunicazione;

- il numero di registro del fascicolo cui è riferita la comunicazione;
  - i nomi delle parti e dei difensori (o sostituti che parteciperanno alla udienza);
  - indirizzo e mail ORDINARIO (NON PEC) cui ricevere il link per la videoconferenza ed eventuale e mail ordinaria della parte che intende partecipare personalmente alla video conferenza;
  - il numero di telefono cellulare della persona che intende collegarsi, per eventuali esigenze nella imminenza o nel corso della riunione;
  - la propria adesione e disponibilità al collegamento;
  - la rinuncia a contestazioni e/o eccezioni in ordine alla modalità di celebrazione della udienza.
- Il link per il collegamento sarà inviato alle parti almeno 30 minuti prima della riunione;

7. fermo il rispetto di forme e termini previsti dal D. Lgs. 546/1992, in vista dell'udienza cautelare le parti producono eventuale documentazione aggiuntiva preferibilmente non oltre due giorni liberi prima dell'udienza, mediante deposito nel fascicolo telematico ed ANCHE trasmissione via e-mail alle parti ed alla commissione tributaria; il segretario referente ne curerà la tempestiva trasmissione al collegio giudicante;
8. nel giorno e all'ora fissata per l'udienza, il segretario referente della udienza attiva il collegamento mediante la piattaforma e con le modalità precedentemente comunicate. Se il collegamento con una delle parti o con uno dei componenti del collegio non risulta possibile, il segretario referente li contatta a mezzo telefono ed e-mail per attivare la connessione mancante.  
Attivato il collegamento audiovisivo con tutte le parti ed i componenti del collegio, il Presidente dichiara aperta l'udienza e procede all'identificazione delle parti presenti in collegamento, dandone atto a verbale; le parti e tutti i componenti del collegio si impegnano a mantenere attivo per tutta la durata della riunione il collegamento in video;
9. il Segretario redige il verbale della udienza; le parti danno atto a verbale di rinunciare a qualsiasi eccezione inerente lo svolgimento dell'udienza "da remoto" secondo le modalità qui indicate e preventivamente condivise dalle parti stesse; tale verbalizzazione viene effettuata all'inizio ed al termine del collegamento;
10. le parti illustrano le proprie ragioni nel corso dell'udienza, evitando interruzioni e sovrapposizioni; eventuale nuova documentazione potrà essere prodotta nel corso del collegamento, laddove processualmente consentita, ove possibile mediante la piattaforma tecnica utilizzata e, ove non possibile, a mezzo e-mail inviata alla commissione tributaria ed alle altre parti. Dell'avvenuta produzione si darà atto nel verbale di udienza;
11. nel caso di non accettazione della celebrazione della udienza da remoto, di insuperabili problemi di connessione, iniziali o insorti nel corso del collegamento, i rappresentanti delle parti potranno, concordemente, chiedere che la decisione o la deliberazione sulla istanza cautelare siano adottate senza audizione, rinunciandovi. In difetto di rinuncia, o di accordo delle parti sulla rinuncia, l'udienza verrà rinviata a data successiva la scadenza del periodo emergenziale, onde consentire il rispetto del contraddittorio e l'effettiva partecipazione all'udienza di tutte le parti e dei componenti del collegio giudicante; in attesa della nuova udienza, il Presidente del collegio potrà eventualmente adottare con decreto provvedimenti cautelari urgenti art. 47 c. 3, 52 c. 4 e 62-bis c. 3 D. Lgs. 546/92;

12. le parti rinunciano alla lettura del dispositivo dell'udienza cautelare al termine della camera di consiglio: la commissione invierà tempestivamente alle parti il dispositivo della decisione a mezzo PEC;
13. nel periodo di efficacia del presente protocollo non verranno in ogni caso depositate copie cartacee di cortesia degli atti processuali;
14. per le udienze relative a procedimenti in cui non è stata chiesta la trattazione in pubblica udienza ai sensi dell'art. 33 D. Lgs. 546/92, la Commissione procederà come sopra indicato ai punti 6 ed 8, invitando naturalmente solo i componenti del Collegio giudicante; analogamente la Commissione provvederà per il caso in cui il Collegio si debba riunire in camera di consiglio per la decisione delle controversie, senza la presenza del Segretario referente;
15. al termine delle udienze partecipate dalle parti, il Segretario avrà cura di accertare la disconnessione delle parti dalla "stanza" della videoconferenza onde consentire al collegio la decisione della istanza cautelare o del ricorso;
16. ciascuno dei firmatari del presente protocollo ha individuato, quale referente per l'attuazione del presente protocollo, le persone identificate in calce di cui si indicano numeri telefonici ed indirizzi e-mail; esse saranno interlocutrici per eventuali criticità, aggiornamenti, modifiche del presente protocollo;
17. in considerazione delle inevitabili difficoltà nella celebrazione delle udienze da remoto che derivano principalmente dalla mancanza di esperienza e novità dello strumento, gli Ordini Professionali che sottoscrivono il presente protocollo si impegnano a sensibilizzare e responsabilizzare adeguatamente i propri iscritti affinché le istanze cautelari, le richieste di trattazione urgente ai sensi dell'art. 83 comma 3 D.L. 18/2020, e le richieste di pubblica udienza siano limitate ai casi in cui ricorrono effettivamente i presupposti e le esigenze di discussione orale;
18. l'operatività del presente protocollo decorre dalla data di sua sottoscrizione e terminerà con la dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza.

Luogo data

Presidente CTP/CTR di \_\_\_\_\_

Direttore Agenzia Entrate di \_\_\_\_\_

Direttore Agenzia Entrate Riscossione di \_\_\_\_\_

Presidente Ordine Avvocati di \_\_\_\_\_

Presidenti Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di \_\_\_\_\_

#### REFERENTI INFORMATICI

COGNOME E NOME	ENTE	TELEFONO	E MAIL
